

Allegato n. 1 all'Ordine Diretto MEPA – Fornitura Prodotto: CPV – 55520000-1 – SERVIZI DI CATERING

CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO

**Art. 1
Oggetto**

1. Costituisce oggetto del contratto il servizio di catering, da svolgere secondo le condizioni e le modalità indicate nelle Condizioni generali di contratto relative alla prestazione di servizi e nel Capitolato tecnico relativo ai Servizi di ristorazione, pubblicati sul MEPA, nonché secondo gli ulteriori requisiti e modalità di esecuzione indicate nelle presenti “Condizioni particolari di contratto”.

**Art. 2
Descrizione, requisiti e modalità di esecuzione del servizio di Catering**

1. Il servizio di catering è comprensivo di quanto indicato nell’offerta presentata dal Fornitore.
2. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutte le spese ed i costi che il Fornitore sosterrà per la presente collaborazione, ivi inclusi la fornitura di tutti i relativi servizi, l’impiego di collaboratori per lo svolgimento degli stessi, oltre che le eventuali spese di ufficio e di segreteria di tutto il personale a qualsiasi titolo coinvolto nello svolgimento dell’incarico in argomento.

**Art. 3
Modalità e termini di pagamento. Fatturazione**

1. L’Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo previsto per il servizio in oggetto entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica che la fornitura sia stata effettuata in conformità alle modalità ed ai termini contrattuali.
2. Ai sensi dell’art.1, commi da 209 a 214 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) la fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico e corredata necessariamente dal CIG n. Z8723F3BA7 e dal Codice Univoco Ufficio (IPA) n. 0ZK8EV, oltre che dal numero di contratto e dal numero di ordine di acquisto (che saranno successivamente comunicati dall’Amministrazione al Fornitore).
3. Inoltre, ai sensi dell’art. 2 del decreto legge 25 settembre 2002 n. 2010 (recante “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso”), l’Amministrazione procederà al pagamento del corrispettivo previa verifica della documentazione attestante la regolarità del Fornitore nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi di natura obbligatoria.

**Art. 4
Tracciabilità**

1. Il Fornitore assume gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (recante “Piano straordinario contro le mafie”), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.

2. In particolare, tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono essere registrati sul conto corrente dedicato dal Fornitore, anche in via non esclusiva, alla commessa pubblica in oggetto. Il Fornitore contraente si impegna, a rendere noto - con apposita comunicazione scritta indirizzata all'Amministrazione e resa dal rappresentante legale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - eventuali variazioni dell'istituto di credito o del numero di conto corrente sul quale effettuare i pagamenti, nonché delle persone autorizzate ad operare sul predetto conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla stessa Amministrazione, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente originariamente indicato avranno effetto liberatorio.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto, a norma dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010, n. 136.

Art. 5 Codice di comportamento

1. L'Affidatario dichiara di conoscere e di essere edotto sulle disposizioni di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62, ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici") e del "Codice di comportamento di Ente" dell'ACI, disponibili sul sito www.aci.it, nella sezione "Amministrazione Trasparente".

2. L'Affidatario è tenuto, durante l'espletamento del servizio, a rispettare e a divulgare, all'interno della propria organizzazione e nei confronti dei propri collaboratori, i predetti Codici di comportamento.

3. La violazione degli obblighi previsti nei predetti Codici, da parte del Fornitore e dei propri dipendenti o collaboratori, è causa di risoluzione del contratto.

Art. 6 Protezione dei dati personali

1. L'Amministrazione ed il Fornitore dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni previste dall'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), ivi comprese quelle relative ai nominativi del Titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell'interessato.